

On.le Tribunale di Messina

Giudice Unico del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare

ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

nell'interesse di **PAOLO MINUTOLI**, nato a Messina, l'1 dicembre 1974, cod fisc. *MNTPLA74T01F158Y* elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina n. 17 Is. 278 presso lo studio dell'avv. Stefania Arena (cod. fisc. *RNASFN68P52F158B*- p.e.c. *avv.stefaniaarena@pec.giuffre.it*) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe De Domenico (cod. fisc. *DDMGPP67E28H501U*- p.e.c.: *dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it*), giusta procura in calce al presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge alle seguenti p.e.c.: *avv.stefaniaarena@pec.giuffre.it* e *dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it*;

- ricorrente

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, Via dei Mille;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

*** **

Premesse:

- a) Il ricorrente, Paolo Minutoli, in data 15 marzo 2018 presentava in modalità telematica attraverso la piattaforma *m_pi.AOOPOLIS* domanda di Inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia per il Triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (**doc. 2**) e in data 19 aprile 2021 presentava in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma *m_pi.AOOPOLIS* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA per la costituzione delle graduatorie per il Triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (**doc. 3**) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.



- b) Minutoli produceva telematicamente, secondo le modalità indicate dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, i seguenti titoli di studio: Diploma di Maturità, Certificazione *Pekit*, Attestato di Dattilografia (**doc. 4, 5, 6**).
- c) L'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina all'esito della documentazione prodotta inseriva Minutoli in graduatoria attribuendo il seguente punteggio:
- **Assistente Tecnico punti 8,40;**
 - **Collaboratore Scolastico punti 8,10;**
 - **Assistente Amministrativo punti 10,50 (cfr. doc. 7, 8, 9).**
- d) Il punteggio complessivo veniva attribuito valutando i titoli prodotti (Diploma di Maturità, Certificazione *Pekit*, Attestato di Dattilografia) ed attribuendo al servizio militare obbligatorio di leva prestato dal ricorrente "non in costanza di rapporto" punti 0,60 per ogni anno di servizio.
- e) Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ai fini della valutazione dei Titoli di studio e di Servizio della Terza Fascia delle graduatorie del personale ATA riconosce che " *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica*" con attribuzione di **punti 6 per ogni anno e 0,50** per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, mentre il " *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, [come nel caso in esame] sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*" con attribuzione di **punti 0,60 per ogni anno e 0,50** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr. D.M. n. 50/2021 Allegato A).
- f) L'odierno istante intende ottenere il corretto riconoscimento del servizio militare di leva prestato *non in costanza di rapporto* con l'attribuzione di **punti 6**, anziché 0,60 con attribuzione dei seguenti punteggi:
- **Assistente Tecnico punti 14,40;**
 - **Collaboratore Scolastico punti 14,10;**
 - **Assistente Amministrativo punti 16,50.**
- g) Minutoli si vede, pertanto, costretto a proporre il presente ricorso per vedere e sentire dichiarare la **nullità e/o comunque disapplicare** il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alle domande di inserimento, conferma, aggiornamento delle graduatorie di Istituto o di Circolo di III Fascia per il personale ATA con riferimento al capo in cui il regolamento ministeriale dispone che " *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati*



come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni" il cui accoglimento affida ai seguenti motivi in

Diritto

Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art 485, comma 7 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 ed il successivo D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 nel capo in cui dispone, ai fini della valutazione dei Titoli e dei Servizi per *militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, sia valutato per intero solo se espletato in costanza di rapporto*" (cfr. Allegato A, Tabella di valutazione dei titoli e di Servizio della Terza Fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, lett. A D.M. 50/2021) è illegittimo e deve essere annullato e/o revocato con ogni conseguenziale statuizione.

La predetta disposizione, prevista dal regolamento ministeriale cit., si pone in contrasto con **fonti normative di rango superiore** quali l'art. 52 della Costituzione e la **legislazione nazionale con cui l'Ordinamento ha dato attuazione al precetto costituzionale**.

In particolare, l'art. 52 della Costituzione, comma 2, secondo capoverso, prevede che il servizio militare obbligatorio **"non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"**.

Il legislatore ha recepito il dettato costituzionale disponendo che l'adempimento del servizio militare obbligatorio di leva **(nel caso di specie, svolto prima della riforma che ha introdotto la ferma volontaria)**, non può ostacolare la posizione di lavoro dei cittadini alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Ed invero, l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul "servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", vigente al tempo in cui il ricorrente ha prestato il servizio militare di leva prevedeva che *"il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*.

Sul punto corre l'obbligo di ribadire che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità *"l'art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958¹ non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento*

¹ Disposizione abrogata dal d.lgs. n. 66 del 2010" cd Codice dell'Ordinamento militare che ha sostituito il servizio m militare obbligatorio di leva con il servizio militare volontario.



di oneri da parte del medesimo, pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto di impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi" (Cons. Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

Sulla stessa linea si pone il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*, il cui art. 485, comma 7 che in tema di **"riconoscimento del servizio ai fini della carriera"**, prevede che **"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di leva è valido a tutti gli effetti"**.

La prefata norma nel fissare il principio secondo cui il servizio militare ed il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, anche se non prestato in costanza di nomina, ha dato piena e puntuale attuazione al principio costituzionale fissato dall'art. 52, comma 2, secondo capoverso della Costituzione.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo, infatti, consente di poter concludere che non sussiste alcuna delimitazione temporale circa il momento in cui viene espletato il servizio di leva obbligatorio e che quest'ultimo non può ostacolare l'instaurazione del rapporto di servizio.

In buona sostanza, l'adempimento del servizio militare di leva non solo non può pregiudicare *"la posizione di lavoro"* del cittadino ma deve essere valutato indipendentemente dalla costanza del rapporto di lavoro.

Al riguardo è doveroso precisare che la S.C., richiamando precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe, ha recentemente affermato che *"anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010"* (c.d. Codice dell'Ordinamento militare ndr) (Ordinanza n 5679/2020)².

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, *"L'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994 sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore"* anche se

² Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021.



*non prestati in costanza di rapporto di lavoro “in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per il servizio prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, **“dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”** (Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 33151/2021).*

Per completezza espositiva piace ribadire che, secondo la Giurisprudenza di legittimità “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).”

Per i Giudici di legittimità, infatti, “Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne della preclusione dell’accesso agli incarichi di insegna-



mento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio" (Cons. Stato Sent. 9335/2010).

Per mera completezza espositiva, infine, si osserva che in senso conforme all'arresto giurisprudenziale sopra emarginato si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito.

Per non tediare ulteriormente il Tribunale basti citare, *ex multis*, la Sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lav., dell'1 giugno 2022, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di 6,00 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III Fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024".

Ed ancora, il Tribunale di Messina, con sentenza del 5 luglio 2018 (RG n 3902/2017) ha "Acco[lto] il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente **nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra**".

Da ultimo, il Tribunale di Messina, con ordinanza del 30 marzo 2022 in sede di reclamo ha affermato che "la portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.lgs. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e i D.D.G. sopra citati, comporta infatti che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento".

*** **

Ne consegue, pertanto, in considerazione di tutto quanto sin qui dedotto ed esposto, che il D.M. n. 50 del marzo 2021 deve essere annullato nella parte in cui non tiene conto ai fini della valutazione dei titoli di ammissione nelle graduatorie del



servizio militare prestato non in costanza e che il punteggio attribuito al ricorrente deve essere rettificato con l'attribuzione di **6,00 punti** per il servizio militare di leva svolto dallo stesso non in costanza di rapporto ed il riconoscimento dei seguenti punteggi complessivi:

- Assistente Tecnico punti **14,40**;
- Collaboratore Scolastico punti **14,10**;
- Assistente Amministrativo punti **16,50**.

*** **

Fumus boni juris

In considerazione di quanto sin qui dedotto appare del tutto evidente che il punteggio attribuito al Minutoli dall'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Messina è palesemente errato.

Minutoli, infatti, sin dalla presentazione dell'istanza per l'inserimento nelle graduatorie di Terza Fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 aveva diritto al riconoscimento di **punti 6** per il servizio militare, invece di 0,60 come erroneamente riconosciuto dall'Amministrazione, con la conseguente attribuzione di un punteggio complessivo maggiore.

*** **

Periculum in mora

Unitamente al *fumus boni juris* sussiste anche il danno grave ed irreparabile che impone l'accoglimento della misura cautelare la quale, in via immediata, tuteli la posizione giuridica del ricorrente.

Non occorrono troppe parole, infatti, per evidenziare il danno grave ed irreparabile cui va incontro l'odierno istante che, a causa della mancata attribuzione del punteggio corretto si trova collocato in graduatoria in una posizione deteriori rispetto ad altri candidati, vedendosi preclusa la possibilità di essere immesso in ruolo con le qualifiche previste per le graduatorie del personale ATA.

Inoltre, l'Ufficio Scolastico Regionale sta per procedere in tempi brevi alle assunzioni con contratti a tempo determinato attribuendo supplenze brevi o supplenze annuali.

E' di lampante evidenza, pertanto, che nelle more del giudizio ordinario il ricorrente si vedrebbe preclusa **definitivamente** la possibilità di partecipare alla sele-



zione per le assunzione con il perdurare di una situazione antigiuridica da parte dell'amministrazione.

*** **

Alla luce delle superiori considerazioni,

SI CHIEDE

che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

- 1) **In via cautelare, inaudita altera parte, ritenere e dichiarare**, che il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui non riconosce ai fini della valutazione dei titoli il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio illegittimo in quanto in contrasto con norme costituzionale e legislative sovraordinate.
- 2) Conseguentemente, annullare e/o revocare il D.M. n 50 del 3 marzo 2021 ed ogni atto consequenziale e presupposto nella parte in cui non riconosce ai fini della valutazione dei titoli il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio.
- 3) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, Minutoli Paolo, ha diritto al riconoscimento di punti 6,00 per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto.
- 4) Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale ed all'Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Messina di riconoscere il suddetto punteggio e di rettificare le graduatorie per l'inserimento nella III Fascia del personale ATA con ogni consequenziale statuizione.
- 5) **Nel merito**, accogliere il superiore ricorso per i motivi tutti dedotti in narrativa, e riconoscere il punteggio di punti 6 per il servizio militare di leva prestato dal ricorrente.
- 6) Ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale di rettificare le graduatorie per l'inserimento e l'attribuzione degli incarichi nella III Fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
- 7) Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Salvis juribus late.

**** **

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ai sensi dell'art.
151 c.p.c.**

I sottoscritti procuratori, ritenuto necessario ai fini della costituzione del contraddittorio chiamare in contraddittorio gli ulteriori iscritti nelle graduatorie, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di notificare il presente



ricorso a tutti i litisconsorti, ritenuto che la notifica può essere effettuata solo mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con la pubblicazione di tutti gli atti del presente procedimento

Si chiede

che l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare, qualora ritenuto necessario, la notificazione ai contointeressati del ricorso e del decreto di fissazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante notifica per pubblici proclami con inserimento nel sito istituzionale del Ministero dell'Università, della Ricerca

**** *
**** *
**** *

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

- Domanda inserimento graduatoria piattaforma m_pi.AOOPOLIS Triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- Domanda aggiornamento graduatoria piattaforma m_pi.AOOPOLIS Triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Diploma Maturità;
- Attestato Dattilografia
- Attestato *Pekit*.
- Scheda valutazione titoli Collaboratore Scolastico;
- Scheda valutazione titoli Assistente Tecnico;
- Scheda valutazione titoli Assistente Amministrativo.

*** *
*** *
*** *

Ai fini della determinazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente per motivi reddituali dal contributo.

Messina, 17 ottobre 2022

avv. Giuseppe De Domenico

avv. Stefania Arena

